

13.2.1 Categorie e Codici SEC

Nell'ambito di un sistema contabile comparabile a livello internazionale, per la gestione dei beni mobili sussiste l'obbligo di apporre per ogni bene il codice "Sec. '95" (regolamento n. 2223/96 del Consiglio dell'Unione europea del 25 giugno 1996 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità).

I beni mobili, ai sensi dell'art.1 del DPR 254/2002 sono: oggetti mobili destinati al funzionamento degli uffici, ossia arredi, libri, collezioni di leggi e decreti, materiale di cancelleria ed informatico, registri, stampati, nonché autoveicoli, natanti, materiale scientifico e di laboratorio, oggetti d'arte non considerati immobili ai fini inventariali, attrezzi e beni diversi, con esclusione degli oggetti mobili destinati alla difesa dello Stato e dei titoli ed azioni di partecipazione al capitale di rischio.

Formano materia dell'inventario tutti i beni mobili propriamente detti (art. 20, comma 1, lettera a) del Regolamento di CGS) di proprietà dello Stato acquistati o fatti costruire direttamente con i fondi dello Stato o ricevuti in dono da terzi.

Debbono, invece, essere tenuti distinti con separati inventari i beni della Regione, Provincia, Comune o di altri Enti, dati in uso, deposito o custodia; per tali beni si seguiranno i criteri concordati con gli Enti proprietari.

Non sono beni mobili quelli da considerare immobili agli effetti inventariali di cui all'art. 7 del Regolamento di CGS.

Ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del D.P.R. n. 254/2002, le categorie dei beni mobili di proprietà dello Stato sono stabilite come segue:

categoria I: beni mobili costituenti la dotazione degli uffici, beni mobili delle tipografie, laboratori, officine, centri meccanografici, elettronici con i relativi supporti e pertinenze non aventi carattere riservato. Beni mobili di ufficio costituenti le dotazioni di ambulatori di qualsiasi tipo;

categoria II: libri e pubblicazioni costituenti la dotazione dell'ufficio, non distribuiti agli impiegati quali normali strumenti ordinari di lavoro;

categoria III: materiale scientifico, di laboratorio, oggetti di valore, metalli preziosi, strumenti musicali, attrezzature tecniche e didattiche nonché attrezzature sanitarie diagnostiche e terapeutiche per gli ambulatori medici;

categoria IV: beni assegnati alla conduzione di fondi rustici, macchine e strumenti agricoli, nonché gli animali adibiti alla coltura dei fondi. Altri animali;

categoria V: armamenti, strumenti protettivi ed equipaggiamenti. Divise, effetti di vestiario e scarpe non ancora immessi in uso;

categoria VI: automezzi, velivoli, natanti, beni mobili iscritti nei pubblici registri nonché altri mezzi idonei alla locomozione e al trasporto;

categoria VII: altri beni non classificabili. In tale categoria andranno inventariati, praticamente, i beni d'incerta collocazione e si dovrà ricorrere alla classificazione SEC 95 denominata "Altri beni materiali prodotti".

I beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico sono beni di cui si riconosce un certo valore estetico e culturale: dipinti, sculture, reperti archeologici, ecc. Tali beni, se raccolti in musei, pinacoteche, biblioteche, sono da considerare alla stregua di beni immobili, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 2°, del R.D. 827/1924.

Gli impianti fissi ed inamovibili, invece, costituiscono pertinenze degli immobili in cui si trovano e, atteso che non possono essere considerati beni mobili, non vanno inventariati.

Nell'ambito di un sistema contabile comparabile a livello internazionale, per la gestione dei beni mobili sussiste l'obbligo di apporre per ogni bene il codice "Sec. '95" (regolamento n. 2223/96 del Consiglio dell'Unione europea del 25 giugno 1996 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità), rispondente alle esigenze dell'attuale tipo di rendicontazione del conto generale del patrimonio, basata su una nuova classificazione dei beni raccordata con la suddivisione in categorie. Lo Stato italiano ha introdotto detta classificazione nel 2000 e l'ha applicata ai beni mobili con il decreto interministeriale del 18 aprile 2002, pubblicato nella G.U. n. 24 del 30 gennaio

2003, impartendo le relative istruzioni con la circolare del Dipartimento della RGS n. 13 del 12 marzo 2003, pubblicata nella G.U. n. 51 del 29 marzo 2003. Anche se l'attribuzione del codice SEC '95 sia espressamente prevista per i beni che confluiscono nel conto generale del patrimonio, tale classificazione dovrà essere effettuata anche per quelli da iscrivere nel registro dei beni durevoli.

Normativa di riferimento

- ✓ R.D. 23 maggio 1924, n. 827, art. 7;
- ✓ Regol. Consiglio U.E. del 25 giugno 1996, n. 2223/96;
- ✓ D.I. 18 aprile 2002;
- ✓ D.P.R. n. 254/2002, art. 1 e art. 19;
- ✓ Circ. RGS del 12 marzo 2003, n. 13.